

Corte di Cassazione VI Sezione Civile - 24 settembre 2014, n. 20123 – Pres Petitti

Telelaser - eccesso di velocità – assenza di documentazione fotografica – verbale – fede privilegiata - sussistenza

L'accertamento elettronico della velocità rilevato attraverso strumentazioni di rilevazione a distanza, come il telelaser, richiede la documentazione fotografica dell'infrazione unicamente se la strumentazione risulta priva di assistenza da parte di organi preposti. Di contro in presenza di personale addetto alla rilevazione delle infrazioni, la verbalizzazione da questi compiuta è legittima e valida anche in assenza di documentazione fotografica, avendo il verbale valore di fede privilegiata fino a querela di falso della velocità rilevata dal telelaser e della riferibilità al veicolo.